

Allegato alla deliberazione n. 3160 del 16 novembre 2007

CRITERI E MODALITÀ PROCEDURALI PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI IN APPLICAZIONE DELL'ART. 10 TER DELLA LEGGE REGIONALE 14 GIUGNO 1989 N. 30, INTRODOTTO DALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 1994 N. 37.

ART. 1 – Requisiti per la partecipazione

Possono presentare domanda di contributo i laureati residenti in Valle d'Aosta che abbiano conseguito la laurea o la laurea magistrale o il diploma di specializzazione o il dottorato di ricerca presentando una tesi o un lavoro di ricerca ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di interesse regionale.

Sono ammessi a contributo solo le tesi o i lavori di ricerca ad esse assimilabili che siano stati discussi non oltre i due anni accademici anteriori a quello in corso alla data di presentazione della domanda.

Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la carriera universitaria del candidato.

ART. 2 - Domanda di contributo

L'istanza di contributo deve essere presentata all'Assessorato competente in materia di istruzione redatta su apposito modulo predisposto e corredata di:

- copia della tesi o del lavoro di ricerca ad essa assimilabile,
- certificato attestante il conseguimento del titolo o sua autocertificazione (prevista dal modulo di domanda),
- certificato di residenza o sua autocertificazione (prevista dal modulo di domanda).

Le istanze possono essere presentate in qualsiasi giorno lavorativo e partecipano alla concessione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio relativo all'anno di presentazione.

ART. 3 – Commissione

Una commissione è incaricata di fornire il proprio motivato parere in ordine alla riferibilità, sotto il profilo dei contenuti, dei lavori presentati ad argomenti sulla Valle d'Aosta ovvero ad argomenti di interesse regionale.

La commissione segnala all'Assessore gli elaborati che, per il loro contenuto, siano ritenuti meritevoli di eventuale pubblicazione.

La commissione, nominata con decreto dell'Assessore competente, è composta dal dirigente della struttura competente o suo delegato e da esperti designati dall'Assessore. Per particolari argomenti la commissione può chiedere di avvalersi del parere di esperti nominati ad integrazione della commissione stessa.

Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un impiegato in servizio presso la struttura competente.

ART. 4 - Esame delle domande

Gli uffici della struttura competente provvedono all'istruttoria del possesso dei requisiti e della regolarità delle istanze di cui agli articoli 1 e 2 ai fini dell'ammissione all'esame da parte della commissione.

La commissione procede quindi all'esame delle tesi e dei lavori di ricerca ad essa assimilabili al fine di valutare se l'argomento trattato sia riferibile, sotto il profilo dei contenuti, alla Valle d'Aosta ovvero a materie di interesse regionale ed esprime il proprio motivato parere.

ART. 5 – Esclusioni

Sono esclusi dal contributo i richiedenti che:

- non siano in possesso dei requisiti richiesti
- non abbiano compilato in ogni sua parte l'apposito modulo
- non abbiano allegato la documentazione richiesta
- abbiano presentato tesi o lavori di ricerca ad essa assimilabili su un argomento non vertente sulla Valle d'Aosta o che la commissione abbia ritenuto non essere di interesse regionale
- abbiano già percepito il contributo di cui alla presente deliberazione.

ART. 6 – Formazione della graduatoria

Nel caso in cui lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente alla copertura delle liquidazioni di tutte le richieste ammesse al contributo, saranno stilate tre graduatorie:

- una per i diplomi di specializzazione ed i dottorati di ricerca
- una per le lauree magistrali
- una per le lauree.

La graduatoria dei diplomi di specializzazione e dei dottorati di ricerca sarà ordinata secondo il voto ottenuto nel conseguimento del titolo utile per l'accesso al corso di specializzazione o di dottorato (laurea o laurea magistrale).

Le graduatorie delle lauree e delle lauree magistrali saranno ordinate secondo il voto finale di laurea dal più elevato al più basso. A parità di merito la preferenza sarà determinata dalla media dei voti degli esami sostenuti per il corso cui la tesi si riferisce. Ad ulteriore parità di merito la preferenza sarà determinata dalla votazione conseguita all'esame di stato conclusivo del corso di istruzione secondaria di secondo grado.

La liquidazione dei contributi verrà effettuata dando priorità alla graduatoria dei dottorati di ricerca e diplomi di specializzazione, poi alla graduatoria delle lauree specialistiche ed infine a quella delle lauree triennali.

La graduatoria sarà approvata dal dirigente competente successivamente alla riunione della commissione entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di presentazione delle domande di contributo.

ART. 7 – Concessione ed entità dei contributi

L'entità dei contributi è definita sulla base del voto finale di laurea come segue:

VOTO SU 110	<u>LAUREA</u>	<u>LAUREA MAGISTRALE</u>
FINO A 90	€60,00	€250,00
DA 91 A 98	€80,00	€300,00
DA 99 A 104	€100,00	€350,00
DA 105 A 109	€120,00	€400,00
110	€150,00	€500,00
110 E LODE	€200,00	€600,00

Il diploma di specializzazione ed il dottorato di ricerca si considerano conseguiti con il massimo dei voti.

Nel caso in cui una tesi sia stata redatta congiuntamente da due o più laureati il contributo sarà suddiviso equamente per il numero dei redattori ed erogato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato la relativa domanda.